

**Città di Lecce**

**AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI, CONTENZIOSO – GARE E APPALTI**

*Via Rubichi – Palazzo Carafa – primo piano- 73100 LECCE*

**AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REFERENTE DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI LECCE**

**IL DIRIGENTE**

Premesso:

* Che con Deliberazione N. 88 del 28/11/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il **REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO denominato “ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE”,** ai sensi dell’art.15 della L. n. 3/2012, c. 1, come modificata dal D.L 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni dalla legge n.17 dicembre 2012 n.221 e dall’art. 4 del D.M. 202/2014;
* Che con la stessa Deliberazione è stato approvato lo Schema di ATTO COSTITUTIVOdisciplinante la costituzione del predetto Organismo ai sensi dell’art. 15 della L. n. 3 /2012;
* Che, ai sensi dell’art. 6 del suddetto Regolamento, Il Sindaco, previa procedura selettiva ad evidenza pubblica, nominerà con proprio decreto il Referente che è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento, indirizza e coordina l’attività dell’Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi;
* Che al fine di dare diffusione ed evidenza pubblica al procedimento, si intende procedere all’indizione di un avviso pubblico per l’acquisizione delle proposte di candidatura per la nomina del REFERENTE;

**RENDE NOTO**

**CHE è indetta SELEZIONE MEDIANTE “AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REFERENTE DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE – OCC COMUNE DI LECCE”:**

1. **REQUISITI del REFERENTE**

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 88 del 28/11/2017, possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, Capo II, del D.M. 202/2014, OVVERO:

**Requisiti di qualificazione professionale (art. 4, comma 5, del D.M. 202/2014)**

|  |
| --- |
| 1. possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche; |
| 1. possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 dell’art. 4 del D.M. n. 202/2014 in convenzione con università pubbliche o private; |
| 1. di aver svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni; |
| 1. di avere acquisito uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 , art. 4 del D.M. N. 202/2014, ovvero presso un'università pubblica o privata.   **Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al citato comma 2 (Avvocati, Commercialisti, Agenti Contabili e Notai), la durata dei corsi di cui alla lettera b) è di quaranta ore.** Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 5, lettere b) e d), del D. M. N. 3/2012, ovvero fissare criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale del suddetto articolo 4 e i corsi di formazione professionale. |
| **Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui alla lettera c).** |
|  |

**Requisiti di onorabilita’ (art. 4, comma 8 del D.M. 202/2014)**

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

* a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,

finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

* alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge;
* alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

* alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

La documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 **ad eccezione del requisito di cui alla lettera c) dei requisiti di qualificazione professionale, che deve essere comprovato con la produzione dell’attestazione di compiuto tirocinio sottoscritta dall’Organismo o dal professionista presso il quale è stato svolto, UNICAMENTE PER I RICHIEDENTI NON ISCRITTI AGLI ORDINI PROFESSIONALI (AVVOCATI, COMMERCIALISTI, ESPERTI CONTABILI E NOTAI).**

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data della presentazione della domanda.

1. **ATTIVITA’ DEL REFERENTE**

* Il Referente, sotto il controllo e la vigilanza del Comune, cura l’organizzazione e la gestione dell’Organismo;
* esamina le domande e delibera sull’ammissione all’elenco dei gestori della crisi;
* dirige la tenuta dei registri da parte della Segreteria Amministrativa;
* esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
* delibera sull’ammissibilità delle domande presentate;
* nomina o sostituisce il Gestore della crisi e i suoi ausiliari;
* procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al Gestore/liquidatore, irrogando le sanzioni di cui all’allegato B) del Regolamento;
* è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei gestori della crisi aderenti all’Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
* presenta alla Giunta Comunale il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo;
* Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del Registro di cui al D.M. n.202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell’Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dell’organismo ai sensi e per gli effetti dell’art.10, comma 5, del D.M. n. 202/2014.

1. **DURATA DELL’INCARICO**

Il REFERENTE resta in carica quattro anni e può essere rinominato. Può essere revocato per gravi motivi.

1. **COMPENSI**

|  |
| --- |
| Per i compensi trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. Del D.M. n. 202/2014, nonché quelli indicati all’art. 16 del Regolamento Comunale del 28/11/2017. |
| 1. **SCELTA DEL REFERENTE** |
| La scelta del Referente sarà effettuata dal Sindaco, previa istruttoria da parte dei competenti Uffici Comunali, e sarà improntata alla verifica dei requisiti richiesti nel presente avviso tenendo altresì presente i requisiti di onestà, preparazione culturale e capacità ed esperienza professionale. |
|  |

1. **MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

La domanda di presentazione della candidatura, redatta secondo l’allegato Modello A, corredata del curriculum vitae debitamente sottoscritto, che dovrà contenere l’esplicita ed articolata enunciazione dell’attività svolta, dell’esperienza professionale e dei titolo acquisiti, deve essere inserita in plico chiuso, recante all’esterno la dicitura: **“AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REFERENTE DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI LECCE – OCC COMUNE DI LECCE”,** indirizzata a: COMUNE DI LECCE – SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI/CONTENZIOSO, GARE E APPALTI – Via Rubichi – 73100 LECCE .

**La sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum vitae vale come sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà , rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del T. U. n. 445/2000;**

La domanda di ammissione, corredata del curriculum, **dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 09 FEBBRAIO 2018**, **pena esclusione,** secondo le seguenti modalità:

* **A MEZZO POSTA CERTIFICATA** al seguente indirizzo : [protocollo@pec.comune.lecce.it](mailto:protocollo@pec.comune.lecce.it) **.** Fa fede la data e l’ora di ricezione della domanda nella casella di posta elettronica certificata del Comune di Lecce, attestata dalla ricevuta di consegna.
* **DIRETTAMENTE MEDIANTE CONSEGNA A MANO** presso l’ufficio Protocollo del Comune di Lecce, Via Rubichi – Lecce, negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00; martedì dalle 15.00 alle 17.00.
* **A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE CON RACCOMANDATA A/R** al seguente indirizzo COMUNE DI LECCE – SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI/CONTENZIOSO, GARE E APPALTI – Via Rubichi – 73100 LECCE . Le domande dovranno pervenire entro la data e l’ora di scadenza del presente avviso, comprovata dal timbro e data dell’Ufficio Protocollo comunale. Non farà fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante.

1. **PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONE**

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione in forma digitale all’Albo Pretorio del Comune di Lecce e sul sito Web istituzionale del Comune di Lecce: www.comune.lecce.it;

Per eventuali informazioni gli interessati possono contattare l’Ufficio Contenzioso tel. 0832/682406;

La domanda presentata dai partecipanti e la relativa documentazione allegata, sarà soggetta alle norme di diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990;

I dati inerenti le domande e i curricula pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Codice in materia di dati personali approvato con D.Lgs n. 196/2003;

Il responsabile del procedimento della presente procedura è il dr. Antonio M. GUIDO, mail: a.guido@comune.lecce.it .

IL DIRIGENTE

Dr. ANTONIO M. GUIDO (\*)

*(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*